

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 27/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 13 gennaio 2014, il ricorrente ha contestato, nella sua qualità di garante e di coobbligato di due rapporti di finanziamento intrattenuti con l'intermediario, l'erronea segnalazione in SIC del proprio nominativo. Il ricorrente ha riferito che l'intermediario resistente, in ragione del ritardo nel pagamento delle rate, ha provveduto a risolvere entrambi i contratti, con nota del 4 giugno 2013 e, successivamente, a cederli a una società di recupero.

Il ricorrente stipulava con la società cessionaria due accordi di rientro, ma, a dispetto degli accordi presi e della regolarità dei piani di rientro, il ricorrente continuava a essere segnalato in SIC "con lo status di ritardi non regolarizzati/scaduti impagati". La posizione debitoria del ricorrente è stata oggetto di un nuovo accordo tra le parti, raggiunto a mezzo del rilascio di titoli cambiari e della fissazione di nuovi termini di adempimento, ma le suddette segnalazioni non sono state aggiornate.

In conclusione, il ricorrente ha lamentato un comportamento dell'intermediario ingiustificato e arbitrario in ragione dell'allungamento dei tempi di permanenza negli archivi dei sistemi privati di informazioni creditizie della segnalazione pregiudizievole che lo riguarda.

Dopo avere premesso quanto sopra, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di disporre l'aggiornamento dei dati in SIC "con la registrazione del nuovo status della posizione (avvenuta regolarizzazione degli inadempimenti a seguito della ristrutturazione/rinegoziazione del debito, inizio di nuovi pagamenti regolari)", nonché il rimborso delle spese di consulenza e assistenza legale.

L'intermediario si è difeso precisando, con riguardo al primo contratto, assistito da garanzia fideiussoria rilasciata dal ricorrente, che il pagamento delle rate mensili si è svolto regolarmente sino alla quattordicesima rata, con scadenza il 15 settembre 2012; la successiva rata, in scadenza il 15 ottobre 2012, è stata saldata con un mese circa di ritardo, mentre dalla rata sedicesima i pagamenti si sono completamente interrotti. Con riferimento al secondo contratto, l'intermediario ha precisato che il ricorrente rivestiva il ruolo di coobbligato e che di tale finanziamento sono state onorate unicamente le prime tre rate, sino al mese di ottobre 2012 compreso; i pagamenti si sono completamente interrotti a partire dalla quarta rata.

Nel mese di giugno 2013, l'intermediario intimava la risoluzione con contestuale decadenza dal beneficio del termine e, quindi, richiedeva il pagamento del debito residuo. In assenza di pagamenti, l'intermediario resistente incaricava una società specializzata nell'attività di recupero crediti per entrambe le posizioni debitorie. Il 5 luglio 2013, tramite l'ente di recupero, veniva formulata una proposta di rientro dal debito attraverso un piano cambiario.

Quanto al piano di rientro, l'intermediario ha precisato che il relativo accordo non può essere configurato come vicenda estintiva del debito, ma solo come modalità di rateizzazione dello stesso. Per tale motivo, la banca ha escluso che la correttezza di una segnalazione di 'regolarizzazione degli inadempimenti', che, tra l'altro, finirebbe per falsare anche l'informava resa all'esterno.

Quanto poi ai termini di conservazione del rapporto, questi sono a cura dei gestori del sistema e decorrono "dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall'ultimo aggiornamento resosi necessario".

Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con le note di replica alle controdeduzioni, il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni già esposte in ricorso, con riguardo alla permanenza in archivio delle segnalazioni, e ha insistito nel sostenere l'effetto modificativo prodotto dal piano di rientro.

DIRITTO

Il ricorrente si duole del mancato aggiornamento, da parte dell'intermediario resistente, della segnalazione riguardante la sua esposizione debitoria nei sistemi privati di informazioni creditizie.

La contestazione, più specificamente, riguarda la persistente segnalazione con lo "status di ritardi non regolarizzati/scaduti impagati", nonostante il ricorrente abbia concordato con l'intermediario, per entrambi i rapporti di finanziamento, un "accordo di rientro" avente funzione di ristrutturazione e/o rinegoziazione del debito.

In realtà, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che le parti, quando ormai l'esposizione debitoria del ricorrente aveva raggiunto una sua impreteribile consistenza, abbiano concordato semplicemente un programma di "rientro" del debito residuo, con previsione di versamento di contanti e di corresponsione di successivi pagamenti rateali.

Gli accordi negoziali raggiunti dalle parti non hanno prodotto alcun effetto estintivo rispetto alle originarie obbligazioni. I nuovi regolamenti contrattuali non contengono nessuna previsione convenzionale o patto aggiuntivo che possa indurre l'interprete a ragionare di effetto novativo o comunque estintivo del debito accumulato.

Diversamente, gli accordi conclusi tra le parti contengono, nella premessa iniziale, una specifica dichiarazione avente funzione ricognitiva del debito residuo, alla quale segue il vero e proprio piano di rateizzazione dei pagamenti ancora dovuti.

Per conseguenza, nessuna censura può muoversi all'operato dell'intermediario resistente, poiché nessun obbligo di aggiornare i dati riguardanti il ricorrente, nel senso preteso da quest'ultimo, incombeva su di lui.

Il ricorso è pertanto da respingere, perché la pretesa del ricorrente appare infondata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI